

Sede legale:
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

✉ info@trentinoriscossionispa.it
☎ 0461/495532
☎ 0461/495510

TRENTO, 11 febbraio 2010

PROT. N. 998/71/0038

OGGETTO: Circolare n. 1/2010. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2009

Spett.le

Associazione Albergatori della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Gruppo Giovani Albergatori
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38121 TRENTO

Spett.le

Associazione Contadini Trentini
Via Bergamo, 26
38023 CLES (TN)

Spett.le

Associazione Industriali
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Spett.le

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38121 TRENTO

Spett.le

Confesercenti
Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Spett.le

Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38123 TRENTO

Spett.le

Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spett.le

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spett.le

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Mazzini, 14
38122 TRENTO

Spett.le

Unione Agricoltori
Via Guardini, 73
38121 TRENTO

Spett.le

Unione Contadini
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Spett.le

FAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)
Via Gorizia, 79
38122 TRENTO

e, p.c.: Spett.le

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Trento
Via Brennero, 133
38121 TRENTO

e, p.c.: Spett.le

Guardia di Finanza

Comando Regionale Trentino Alto-Adige

Via Vannetti, 15
38122 TRENTO

La presente circolare illustra le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2009 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI
 - 1.1 Aliquote IRAP anni 1998-2007
 - 1.2 Aliquote IRAP anno 2008
2. ALIQUOTE IN VIGORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO 2009
3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI
 - 3.1 Riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria
 - 3.2 Agevolazione ridotta in caso di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08
 - 3.3 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2
 - 3.4 Nuove iniziative produttive
 - 3.5 Agricoltura
 - 3.6 ONLUS
 - 3.7 Aziende pubbliche di servizi alla persona
4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

1.1 Aliquote IRAP anni 1998-2007

Categorie di contribuenti	Anno imposta 1998/99	Anno imposta 2000	Anno imposta 2001	Anno imposta 2002	Anni imposta 2003 2004	Anni imposta 2005 2006	Anno imposta 2007
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,9%	1,9%	1,5%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	5,4%	5,4%	5%	4,75%	4,25%	4,25%	4,25%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	Pers.dip: 9,6% Altro pers. 6,6%	Pers.dip.: 3,8%					
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Produzione nei comuni inclusi nelle aree phasing out	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	4,25%
Nuove imprese	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Agenzie di viaggio e turismo	4,25%	4,25%	4,25%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Alberghi e ristoranti	4,25%	4,25%	4,25%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Onlus	4,25%	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	esenti	esenti
Tutti gli altri soggetti	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

1.2 Aliquote IRAP anno 2008

ALIQUOTE IRAP ANNO IMPOSTA 2008		
Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2008
Soggetti virtuosi	Art. 15, commi da 2 a 8, LP 23/2007 (per i criteri e le modalità di attuazione si veda la delibera G.P. n. 1466 del 6 giugno 2008)	2,98%*
Soggetti operanti nel settore agricolo (escluse le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001), cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 27, comma 2, LP 20/2005	0,90%
Cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001	Art. 27, comma 3bis, LP 20/2005	1,40%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 22, comma 4, LP 11/2006	2,98%*
Nuove imprese	Art. 27, comma 3, LP 20/2005	2,98%*
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	Esenti
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/2007	Esenti
Tutti gli altri soggetti	Art. 15, comma 1, LP 23/2007	3,44%*

* Le aliquote contrassegnate con l'asterisco sono state riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, L. n. 244/2007

2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO 2009

ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2009		
Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2009
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che non siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	2,98%
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 15, comma 1, LP 23/07	3,44%
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 18, comma 3, LP 16/08	0,90%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 18, comma 3, LP 16/08	2,98%
Nuove imprese	Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 27, comma 3, LP 20/05	2,98%
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	Esenti
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/07	Esenti

3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2009

La Provincia ha previsto negli anni la riduzione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi¹. Si forniscono alcuni chiarimenti sugli interventi che hanno riflessi sull'anno d'imposta 2009.

¹ La Provincia ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1, 29 dicembre 2005, n. 20, 29 dicembre 2006, n. 11, 21 dicembre 2007, n. 23, 12 settembre 2008, n. 16 e 28 marzo 2009, n. 2.

3.1 Riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria (aliquota 2,98 %)

Il legislatore provinciale ha previsto, per i contribuenti IRAP soggetti all'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, l'aliquota del **2,98 per cento**². La predetta agevolazione non spetta se nel periodo d'imposta il contribuente sia incorso in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



L'aliquota del 2,98 per cento spetta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009 (data di entrata in vigore della L.P. 2/2009) e per quello successivo.

3.2 Agevolazione ridotta in caso di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 41/08 (aliquota 3,44 %)

Per i soggetti che siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, **rimane applicabile l'aliquota del 3,44 per cento** già prevista per l'anno di imposta 2008 per i contribuenti non rientranti nelle categorie agevolate nella misura massima.³

3.3 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 (aliquota 2,98 %)

Per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009** l'aliquota dell'IRAP è fissata nella misura del **2,98 per cento**, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2.⁴ Queste aree sono individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006⁵. L'elenco di tali comuni è disponibile sul sito: www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm.

² Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

³ Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

⁴ Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16, che ha prorogato, anche per il 2009, l'agevolazione dettata dall'articolo 22, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, secondo cui si applica l'articolo 4, commi 1 e 1 bis, della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2.

⁵ Approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000.

I soggetti interessati alla riduzione dell'aliquota IRAP sono:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Tuir, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Tuir.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che i soggetti individuati siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata in tali comuni, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità nel territorio dei comuni di cui si tratta rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

La definizione di media, piccola e di microimpresa **a partire dal 1° gennaio 2005** è contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE⁶.

Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea, le imprese devono presentare contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:

- a) **meno di 250 dipendenti;**
- b) **un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di ECU;**
- c) **la caratteristica dell'autonomia.**

3.4 Nuove iniziative produttive (aliquota 2,98 %)

Per le **nuove iniziative produttive** intraprese sul territorio provinciale nel 2009 da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,⁷ l'aliquota dell'IRAP è determinata

⁶ Pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

⁷ I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 45 sono rispettivamente: quelli operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi; banche ed altri enti e società finanziari; imprese di assicurazione.

nella misura del **2,98 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.⁸



Si ricorda che possono beneficiare dell'agevolazione d'aliquota per l'anno d'imposta 2009 anche le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2007 e nel 2008. Tale aliquota infatti si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.⁹

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Non si considerano nuove iniziative produttive inoltre quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

3.5 Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi (aliquota 0,90 %)

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative piccola pesca e loro consorzi, per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009** l'aliquota dell'IRAP è **ridotta di un punto percentuale** rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale¹⁰. Tale aliquota risulta quindi pari allo **0,90 per cento**.

3.6 ONLUS (esenzione)

Si ricorda che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono **esentate**¹¹ dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**)¹².

⁸ La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 18, comma 4, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

⁹ La riduzione dell'aliquota è stata a suo tempo prevista dall'articolo 27, comma 3, della L.P. n. 20/2005 anche per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2007 e 2008.

¹⁰ La riduzione di un punto percentuale è prevista dall'articolo 18, comma 3, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16, rispetto all'aliquota stabilita dal legislatore nazionale che è pari all'1,90 per cento, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

¹¹ L'esenzione è prevista dall'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

¹² Individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3.7 Aziende pubbliche di servizi alla persona (esenzione)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 sono **esentate**¹³ dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (**ASP**) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)¹⁴.

4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, seguendo il percorso "Tributi e oneri –Provinciali - Irap".

Distinti saluti.

EM

Il Direttore Generale
- *Stefano Riccamboni* -

¹³ L'esenzione è prevista dall'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

¹⁴ L'esenzione è stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".